CAMERA DEI DEPUTATI N. 4109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUMAGALLI CARULLI, AIARDI, ALESSI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BIANCHINI, BARUFFI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORRUSO, BIANCHI, CACCIA, COSTA SILVIA, CASATI, CHIRIANO, DEL MESE, FOSCHI, GELPI, GRIPPO, GEI, GOTTARDO, LEONE, LUCCHESI, FORMIGONI, MANCINI VINCENZO, MERLONI, MENSORIO, LA PENNA, PORTATADINO, PICCIRILLO, PATRIA, QUARTA, ROCELLI, SAPIENZA, SILVESTRI, TARABINI, SANGALLI, SAVIO, TORCHIO, VOLPONI, ZOLLA, MANFREDI, NUCCI MAURO, NAPOLI, PICCOLI, PELLIZZARI, PERANI, PERRONE, RICCIUTI, SEGNI, STEGAGNINI, RIVERA, ZAMPIERI, ORSENIGO, MICHELI

Presentata il 19 luglio 1989

Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della Magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel momento in cui uno dei temi più sentiti del dibattito politico-istituzionale in corso è la riforma dei sistemi elettorali fondati sul criterio proporzionale e la pluralità delle preferenze, ancora più avvertito è il problema della revisione dell'analogo sistema elettorale dei componenti magistrati del Consiglio superiore della Magistratura, tanto più che estranea è a quest'organo una funzione di rappresentanza politica.

L'attuale disciplina di tale elezione caratterizzata da un unico collegio nazionale, dal criterio proporzionale e dalla previsione di un massimo di dieci preferenze è causa, da una parte, di degenerazione delle correnti e, dall'altra, di forti contrapposizioni all'interno dell'organo di governo autonomo della magistratura, con ulteriore lesione della credibilità dell'ordine giudiziario.

Le correnti, che pur storicamente hanno svolto un ruolo importante per la democratizzazione dell'ordinamento giudiziario e il rafforzamento della posizione istituzionale del magistrato, hanno progressivamente subito un processo di degenerazione, favorito dal sistema elettorale del Consiglio, in quanto hanno assunto logiche e comportamenti che ne hanno fatto dei « partitini », con il prevalere de-

gli apparati e l'allontanamento dalle esigenze della grande maggioranza dei magistrati, ma soprattutto dagli interessi della generalità dei cittadini.

Tale situazione ha determinato altresì un irrigidimento delle divisioni correntizie che spesso si è tradotto in atteggiamenti vistosamente conflittuali su questioni di estrema delicatezza e rilevanza nell'attività istituzionale del Consiglio, avvalorandone l'immagine di un organo condizionato dalle varie componenti associative non meno che dai partiti, in contrasto con la sua natura e con il processo di avvicinamento tra le varie posizioni ideali e culturali registratosi in magistratura negli ultimi anni.

Pertanto una riforma del sistema elettorale del Consiglio deve innanzi tutto puntare alla rottura del collegio unico nazionale, che, impedendo la conoscenza diretta dei candidati da parte degli elettori, rende necessaria la mediazione degli apparati di corrente, costituiti da una ristretta cerchia di persone ed ispirati spesse volte da mere logiche di potere anziché dalla scelta dei candidati più idonei e meritevoli per la migliore soddisfazione dell'interesse generale. Il collegio unico nazionale inoltre determina sia una sperequata distribuzione territoriale degli eletti, con la prevalenza di alcune zone che risultano ingiustificatamente privilegiate, sia fenomeni di protagonismo giudiziario alla ricerca di notorietà per fini elettorali.

Così appare adeguata, anche in relazione alle indicazioni contenute nella sentenza n. 87 del 1982 della Corte costituzionale, la istituzione di dieci collegi, uno presso la Corte di cassazione, comprendente i magistrati esercenti funzioni di legittimità, ed altri nove, raggruppando proporzionalmente i distretti di Corte di appello per i magistrati di merito. Siffatta ripartizione dei magistrati di merito, mentre offre la possibilità di una scelta sufficientemente ampia per le candidature, favorita dal numero di cinquanta elettori richiesto per la presentazione di esse, impedisce una eccessiva personalizzazione del vincolo fra candidato ed elettore.

Peraltro la elezione di due candidati in ciascun collegio consente la espressione di posizioni ideali e culturali diverse, dando l'opportunità anche a gruppi di minoranza di vedersi « rappresentati » in Consiglio.

A ciò contribuisce, in maniera determinante, la possibilità di esprimere il voto a favore di un solo candidato, che, oltre tutto, esalta il rapporto di stima e fiducia che deve intercorrere fra elettore e candidato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

« 1. I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito ».

2. Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, il primo periodo è sostituito dal seguente: « All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto ».

ART. 2.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695, dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dalla legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Elezioni di componenti magistrati).* — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di Cassazione;

b) in nove collegi territoriali di magistrati di merito costituiti come nella tabella annessa alla presente legge.

2. Concorrono alle elezioni, in ciascun collegio, le candidature di magistrati del collegio presentate da non meno di cinquanta elettori appartenenti al medesimo collegio.

3. Ciascun elettore non può presentare più di un candidato. I presentatori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il sottoscrittore esercita le funzioni.

4. Il voto si esprime con le votazioni di un solo candidato ».

2. L'articolo 26 della citata legge n. 195 del 1985, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. – *(Convocazione delle elezioni ed uffici elettorali).* — 1. La convocazione dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento il Consiglio superiore nomina gli uffici elettorali centrali, presso la Corte di cassazione e presso la Corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale, costituiti da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso gli stessi uffici e presieduti dal più elevato di qualifica o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le candidature devono essere depositate, unitamente alle firme dei presentatori, presso i rispettivi uffici elettorali centrali ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi gli uffici elettorali centrali verificano che le candidature siano presentate dal numero prescritto di elettori e che nessun elettore abbia sottoscritto più di una presentazione; controllano altresì che siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25;

escludendo i candidati non presentati dal prescritto numero di elettori e quelli ineleggibili. Trasmettono quindi immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

5. L'elenco dei candidati di ciascun collegio è immediatamente pubblicato sul Notiziario del Consiglio superiore, inviato, almeno venti giorni prima della votazione, a tutti i magistrati presso i loro uffici ed è affisso, entro lo stesso termine, in tutte le sedi giudiziarie del rispettivo collegio, a cura del Presidente della Corte di appello di ogni distretto.

6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto da tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato di qualifica o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento ».

3. L'articolo 27 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – *(Operazioni di voto, spogli delle schede e assegnazione dei seggi).* — 1. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale nel cui circondario si trovano gli uffici giudiziari di appartenenza. I magistrati che prestano servizio presso le Corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della Corte di appello.

2. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

3. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

4. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

5. Gli uffici elettorali presso i tribunali provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono

il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali centrali.

6. Gli uffici elettorali centrali, esaurite le operazioni di scrutinio e risolti gli eventuali reclami ad essi presentati contro le decisioni degli uffici elettorali presso i tribunali, provvedono all'assegnazione dei seggi.

7. Sono eletti in ciascun collegio, i primi due candidati che, in ordine decrescente, riportano il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

8. Gli uffici elettorali centrali, dopo aver proclamato i risultati, trasmettono tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura ».

4. La tabella dei collegi territoriali per l'elezione dei magistrati di merito annessa alla presente legge è allegata alla legge 24 marzo 1958, n. 195.

TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI MERITO *(Articolo 2)*

Numero del Collegio	Distretti di Corte di appello compresi in ciascun Collegio	Capoluogo del Collegio	Numero di magistrati compresi in ciascun Collegio
1	Torino Genova	TORINO	786
2	Milano	MILANO	757
3	Venezia Trento Trieste Brescia Perugia	VENEZIA	806
4	Bologna Firenze	FIRENZE	759
5	Roma	ROMA	827
6	Napoli Potenza	NAPOLI	825
7	Ancona L'Aquila Bari Lecce Campobasso	BARI	825
8	Cagliari Salerno Catanzaro Reggio Calabria	CATANZARO	825
9	Palermo Catania Messina Caltanissetta	PALERMO	798